

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. e P.I. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--

R.C.D. n. 340 /A -----

Concessione demaniale n. L/O/ 32A del 7 NOV 2017 -----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di diritti relativi alle aree del demanio lacua-

le dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Lesa alla ditta **DONA'**

GIORGIO ETTORE, tipologia di concessione: **ACCESSI DIRETTI A**

BENI DEMANIALI TIPO PASSI CARRAI, PORTE POSTE A CONFLI-

NE NON INTERESSATE DA SERVITU' A FAVORE DEL DEMANIO

(art. 10 comma 2 lettera b)) – **attività d'uso: RESIDENZIALI E CONNES-**

SE.-----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 333/A del 7.07.2017 per la Gestione Associata

delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico

della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di

Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dor-

melletto e Arona;-----

- vista l'istanza di Concessione Demaniale Ordinaria presentata in data

30.05.2017 (Prot. 3701) da:-----

DONA' GIORGIO ETTORE, nato a Bologna il 21.11.1938 (c.f.: DNO GGT 38S21 A944E), residente a Milano, Via Leon Battista Alberti 5, intesa a mantenere n. 2 passi carrai fronte spiaggia, relativamente all'area demaniale antistante ai mappali 2058 e 2075 del foglio 13 del N.C.T. del Comune di Lesa, ad uso <<*accessi diretti a beni demaniali*>>;-----

- Vista la determinazione del Responsabile della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore n. 565 del 27.07.2017 con la quale si è disposta l'assegnazione del "diritto" relativo alle aree del demanio della navigazione interna in favore del Sig. Donà Giorgio Ettore, relativo al mantenimento di due accessi diretti alle aree demaniali mediante "passi carrai", di cui alle aree demaniali antistanti ai mappali 2058 e 2075 del foglio 13 del N.C.T. del Comune di Lesa;-----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942 n. 327;-----

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.06.1949 n. 631;-----

- vista la l.r. n. 2/2008 e s.m.i.;-----

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore.-----

- vista la deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese;-----

- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese;-----

- visto il Piano disciplinante l'uso del demanio approvato con deliberazione n. 11 del 25.11.2014 della Conferenza degli Amministratori;-----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n. 13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n. 2 del 17.01.2008 e s.m.i., a:-----


DONA' Giorgio Ettore, nato a Bologna il 21.11.1938 (c.f.: DNO GGT 38S21 A944E), residente a Milano, Via Leon Battista Alberti 5, di:-----

mantenere il "diritto" relativo alle aree appartenenti al Demanio della Navigazione Interna Piemontese (n. 2 passi carrai) per complessivi **272,00 mq.** (aree antistanti ai mappali **2058** e **2075** del foglio **13** del N.C.T. del Comune di Lessa), di "**accessi diretti a beni demaniali tipo passi carrai, porte poste a confine non interessate da servitù a favore del demanio**" (art. 10 comma 2 lettera b) D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.), al di fuori delle zone portuali, in via ordinaria per il periodo **dal 01/01/2017 al 31/12/2025** (durata anni 9 ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009), ed in sanatoria per periodo dal 01.01.2010 al 31/12/2016;-----

per la seguente attività d'uso: **accessi diretti a beni demaniali**, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate:-----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2025**.-----

Art. 2 - Si da atto che il canone di concessione ordinario per l'anno 2017 è stato determinato in € 59,84, ricondotto ad **€ 100,00**, ai sensi dell'art. 15



comma 2 del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009, ed e' stato interamente versato dal concessionario in data 26 OTT 2017. Detto canone risulta quantificato in base all'area demaniale posta a fronte dell'intera proprietà privata confinante per una fascia di 10 metri (art.15, comma 1, lett. c) del Regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009 e s.m.i.). -----

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento regionale n.13/R del 28/07/2009 (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI).-----

Il concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone.-----

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento).-----

Salvo diversa disposizione i pagamenti a favore della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta. La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone.-----

Art. 3 – Nulla è dovuto a titolo di “garanzia” ai sensi della deliberazione della Conferenza degli Amministratori n. 19 del 26/10/2011.-----

Art. 4 – Il diritto risulta essere già esercitato dal Concessionario.-----

Art. 5 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente.-----

Art. 6 – L’Autorità concedente può dichiarare la decadenza del concessionario:

- per il mancato regolare pagamento del canone;-----

- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;-----

- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;-----


- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell’uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione.-----

Art. 7 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell’esercizio o nell’uso della concessione medesima.-----

Art. 8 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.-----

L’Autorità concedente può revocare la concessione anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità, senza che per tale fatto il Concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla eccepire.-----

La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni precedenti la data in cui



il rilascio del bene deve avere esecuzione.-----

Art. 9 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso.-----

Art. 10 – Il concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio.-----

Art. 11 – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene.-----


Art. 12 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza. L'istanza di rinnovo è comunque assoggettata alla stessa procedura prevista per il rilascio di un nuovo titolo concessorio, ivi compresa la pubblicità dell'istanza volta a raccogliere, non solo opposizioni e osservazioni, ma anche eventuali ulteriori domande concorrenti.-----

Art. 13 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n.2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni

del demanio della navigazione interna piemontese vigente.-----

Lesa li,

= 7 NOV 2017



**Il Responsabile
dell'Ufficio Associato**

Il sottoscritto Donà Giorgio Ettore (c.f.: DNO GGT 38S21 A944E), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 5 (divieto di subconcessione), 6 (decadenza del concessionario), 7 (responsabilità giudiziale), 8 (variazioni per pubblico interesse), 9 (spese atto), 11 (efficacia della concessione), 12 (rinnovo della concessione).

.....li, 07/11/2017

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO
 ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE
 REP. N. 340/A DEL 7 NOV 2017

RESPONSABILE
 UFFICIO ASSOCIATO




studio tecnico associato


dei geometri manlio guarnori maura barbarigo
 28040 - lesa via sempione, 110 tel. 0322-7331

proprietà	DONA' GIORGIO ETTORE e OLEARI SIMONA	data	03.05.2017	aggiornamenti
indirizzo	LESA - Via DAVICINI	scala	1:200	1
oggetto	GRAFICO ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE DEMANIALE	protocollo	4030 / 10	2
				3
il proprietario		il tecnico		4
il presente disegno è posto sotto la tutela della legge - l'esecutore si impegna al rispetto dell'esclusiva - è fatto divieto di riproduzione e di consegna a terzi				

nord



PLANIMETRIA GENERALE



ABITAZIONE

giardino

RIMESSA

accessi su
Area Demaniale

Demanio
pubblico

passaggio (Conc. Demaniale n° 198/2013 del 08.07.2013)

1,77

2,46